REGOLAMENTO (CEE) N. 2258/85 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 1985

relativo alla vendita di carni suine detenute dall'organismo d'intervento belga a norma dei regolamenti (CEE) n. 772/85, (CEE) n. 978/85 e (CEE) n. 1477/85

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80 (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che, data la situazione sanitaria esistente attualmente in Belgio nel settore zootecnico, sono state adottate a favore di tale stato membro, con regolamento (CEE) n. 772/85 (3) della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 978/85 (4), con lo stesso regolamento (CEE) n. 978/85, modificato dal regolamento (CEE) n. 1086/85 (5), nonché con regolamento (CEE) n. 1477/86 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2209/85 (7), misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine ;

considerando che le misure summenzionate prevedono, tra l'altro, l'acquisto da parte dell'organismo d'intervento belga, su richiesta degli interessati, di carni all'ammasso, qualora le autorità sanitarie nazionali decidano che tali carni possono essere messe in libera pratica soltanto dopo aver subito un trattamento termico adeguato e conformemente alle disposizioni dei citati regolamenti ;

considerando che le autorità sanitarie nazionali hanno preso una decisione in tal senso e che l'organismo d'intervento belga ha acquistato carni a norma dei suddetti regolamenti ; che si ritiene adesso opportuno offrire in vendita tali carni subordinatamente all'osservanza di rigorose condizioni in materia di magazzinaggio, trattamento e smaltimento delle carni stesse ;

considerando che, onde evitare perturbazioni del mercato e garantire parità di trattamento degli ammassatori e parità di accesso ai prodotti, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75, è opportuno fissare il prezzo di vendita ricorrendo ad una procedura di gara su base mensile ; che si ritiene opportuno offrire in vendita per un periodo di tempo limitato le carni rimaste invendute in una determinata gara al prezzo minimo fissato per la gara stessa ;

considerando che il presente regolamento si applica sia alle carni che recano il marchio comunitario di salubrità definito all'articolo 5 bis della direttiva 72/461/CEE del Consiglio (8), modificata da ultimo dalla direttiva 85/322/CEE (9), sia a quelle che recano il marchio nazionale di salubrità apposto dai competenti servizi nazionali ;

considerando che, per impedire il propagarsi in altri stati membri di ulteriori infezioni o contaminazioni, è opportuno disporre che le carni recanti il marchio nazionale di salubrità non possano lasciare il territorio del Belgio ; che, tenuto conto della situazione attuale degli scambi di carni suine tra, da un lato, la Comunità e, dall'altro, gli Stati Uniti d'America, il Canada e l'Australia, è opportuno disporre che le carni recanti il marchio comunitario di salubrità non possano essere esportate verso i suddetti paesi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo d'intervento belga mette in vendita i prodotti acquistati a norma dei regolamenti (CEE) n. 772/85, (CEE) n. 978/85 e (CEE) n. 1477/85. La vendita è subordinata all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 12.

TITOLO I

Vendita mediante gara

Articolo 2

1. L'organismo d'intervento belga redige un bando di gara mensile recante in particolare le seguenti informazioni :

a) descrizione dei prodotti e settimana d'inizio del magazzinaggio privato ;

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.
(3) GU n. L 86 del 27. 3. 1985, pag. 20.
(4) GU n. L 105 del 17. 4. 1985, pag. 6.
(5) GU n. L 114 del 27. 4. 1985, pag. 36.
(6) GU n. L 145 del 4. 6. 1985, pag. 17.
(7) GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 31.
(8) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.
(9) GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 41.

b) designazione e indirizzo del deposito o dei depositi frigoriferi nei quali sono immagazzinati i prodotti ;

c) per ogni deposito frigorifero, quantitativo di ciascun prodotto messo in vendita nonché indicazione del tipo del marchio di salubrità utilizzato ;

d) termine e luogo di presentazione delle offerte ;

e) formalità da adempiere relativamente alla costituzione della cauzione di gara e obblighi in materia di magazzinaggio, di trattamento e di smaltimento ;

f) se del caso, indicazione che le offerte possono essere presentate mediante telescritto.

2. In ciascun bando di gara è fatto riferimento a quantitativi specifici da determinarsi in conformità della procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

Per il primo bando di gara, questa quantità è fissata a 4 969,513 t.

3. Ciascun bando di gara è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno 14 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

L'organismo d'intervento belga può inoltre pubblicare il bando di gara nel *Moniteur belge* e in qualsiasi altra sede ritenuta opportuna.

Articolo 3

1. Il termine di presentazione delle offerte scade alle ore 12 di ogni ultimo martedì del mese. Se detto martedì è un giorno festivo, il termine è prorogato sino alle ore 12 del giorno lavorativo successivo.

Il concorrente partecipa alla gara depositando offerta scritta, contro ricevuta, presso l'organismo d'intervento belga oppure inviando al medesimo una lettera raccomandata. L'organismo d'intervento può autorizzare anche l'uso del telescritto.

2. Per essere valida, l'offerta deve recare :

a) il nome e l'indirizzo del concorrente ;

b) l'indirizzo dello stabilimento in cui si prevede verrà effettuata la lavorazione delle carni ;

c) la descrizione, il tipo di marchio di salubrità impiegato e la quantità del prodotto per il quale è fatta l'offerta ;

d) il prezzo offerto per tonnellata, espresso in ECU ;

e) una dichiarazione con la quale l'offerente rinuncia a qualsiasi reclamo nei confronti dell'organismo d'intervento belga circa la qualità e le caratteristiche del prodotto aggiudicatogli ;

f) un impegno del concorrente ad immagazzinare, trattare e smaltire, conformemente al disposto dell'articolo 12 ed entro il termine indicato all'articolo 12, paragrafo 1, il quantitativo di carne precisato nell'offerta, o ad assicurare che il magazzinaggio, il trattamento e lo smaltimento abbiano luogo conformemente all'articolo 12.

3. Non possono essere presentate offerte per quantitativi inferiori a 10 t, tranne qualora il quantitativo globale disponibile di un determinato prodotto sia inferiore a 10 t.

4. Un'offerta è inoltre valida soltanto se :

a) è fornita la prova che il concorrente ha costituito per la gara particolare in causa, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, la cauzione di gara e di trattamento di cui all'articolo 4 ;

b) non contiene alcuna condizione e/o riserva non espressamente autorizzata.

5. L'offerta non può essere ritirata.

Articolo 4

1. La cauzione di gara ammonta a 100 ECU/t.

2. La cauzione è costituita, a scelta del concorrente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dall'organismo d'intervento belga ; quest'ultimo può parimenti accettare come cauzione un assegno bancario.

Articolo 5

Tenuto conto delle offerte ricevute, i prezzi minimi di vendita sono fissati per i prodotti in causa secondo la procedura prevista dall'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

Articolo 6

1. Se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo, l'offerta è respinta.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, sono dichiarati aggiudicatari coloro che offrono il prezzo più elevato. Qualora più offerte propongano lo stesso prezzo per lo stesso prodotto e i quantitativi richiesti superino il quantitativo disponibile, l'organismo d'intervento belga può procedere ad una ripartizione di tale quantitativo, eventualmente d'intesa con i concorrenti, oppure mediante sorteggio.

Articolo 7

L'organismo d'intervento belga informa i singoli concorrenti in merito al risultato della loro partecipazione alla gara al più tardi il quinto giorno lavorativo successivo alla decisione che fissa i prezzi minimi.

TITOLO II

Vendita a prezzi fissati

Articolo 8

1. Se la domanda globale effettiva risultante dalle offerte presentate in risposta ad un bando di gara particolare risulta insufficiente e rimangono invenduti determinati quantitativi di carni, tali quantitativi sono offerti in vendita, nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 12, e per un periodo di 5 giorni lavorativi a decorrere dal secondo lunedì del mese, a un prezzo uguale al prezzo minimo di vendita fissato in conformità dell'articolo 5, maggiorato di un importo di 50 ECU la tonnellata.

2. I quantitativi di carni, da vendere in conformità del paragrafo 1, saranno precisati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* contemporaneamente alla pubblicazione dei risultati delle gare particolari a cui si riferiscono.

Articolo 9

1. La domanda di acquisto deve essere presentata all'organismo d'intervento belga per iscritto.

2. La domanda è valida soltanto se contiene le seguenti indicazioni :

a) nome e indirizzo del richiedente ;
b) indirizzo dello stabilimento in cui si prevede verrà effettuata la lavorazione delle carni ;
c) descrizione, tipo di marchio di salubrità impiegato e quantità del prodotto per il quale è presentata la domanda ;
d) dichiarazione del richiedente con la quale egli rinuncia a qualsiasi reclamo nei confronti dell'organismo d'intervento belga circa la qualità e le caratteristiche del prodotto aggiudicatogli ;
e) impegno ad immagazzinare, trattare e smaltire, conformemente al disposto dell'articolo 12 ed entro il termine indicato all'articolo 12, paragrafo 1, il quantitativo di carne precisato nella domanda, o ad assicurare che il magazzinaggio, il trattamento e lo smaltimento abbiano luogo conformemente all'articolo 12.

3. Non possono essere presentate domande per quantitativi inferiori a 10 t, salvo nel caso in cui il quantitativo globale disponibile di un determinato prodotto sia inferiore a 10.

4. Inoltre, la domanda è considerata ammissibile soltanto se :

a) è fornita la prova che, entro tre giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, il richiedente ha costituito la cauzione relativa alla domanda, secondo il disposto dell'articolo 10 ;
b) non contiene alcuna condizione e/o riserva non espressamente autorizzata.

Articolo 10

1. La cauzione richiesta per le domande ammonta a 100 ECU/t.

2. La cauzione è costituita, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dall'organismo d'intervento belga ; quest'ultimo può primenti accettare come cauzione un assegno bancario.

Articolo 11

1. La domanda è considerata ammissibile a partire dal giorno in cui sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9.

2. Tutte le domande considerate ammissibili lo stesso giorno si ritengono presentate simultaneamente.

3. Salvo casi eccezionali, le domande sono accettate entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui sono state ritenute ammissibili in conformità del paragrafo 1, fino ad esaurimento delle scorte. Se, considerate globalmente, le domande considerate valide lo stesso giorno superano il quantitativo disponibile, l'organismo d'intervento belga può procedere ad una ripartizione di tale quantitativo, eventualmente d'intesa con i richiedenti interessati, oppure mediante sorteggio.

4. Entro cinque giorni lavorativi dalla data della decisione relativa a una domanda, l'organismo d'intervento belga informa il richiedente dell'esito della sua domanda.

5. Le domande complete considerate ammissibili, pervenute all'organismo d'intervento belga in un giorno non lavorativo, sono considerate ammissibili il primo giorno lavorativo seguente.

TITOLO III

Trattamento obbligatorio delle carni vendute

Articolo 12

1. Entro il termine di cinque mesi dalla data alla quale il risultato della procedura in causa è comunicato al concorrente di cui all'articolo 7, o al richiedente di cui all'articolo 11, paragrafo 4, l'aggiudicatario, o l'offerente, provvede ad eseguire personalmente o far eseguire il trattamento del quantitativo di carne indicato nell'offerta o nella domanda e si accerta che vengano rispettati gli obblighi relativi all'ammasso e allo smaltimento del prodotto, elencati in appresso.

2. Gli obblighi imposti all'acquirente sono i seguenti :

Procedere egli stesso alla lavorazione e allo smaltimento della carne oppure, qualora essa sia venduta a un terzo, assicurarsi che quest'ultimo ne esegua la trasformazione e lo smaltimento secondo le modalità elencate in appresso :

a) la carne deve essere sottoposta al trattamento di cui in allegato ;

b) la carne deve essere immagazzinata, trasportata e sottoposta a lavorazione mantenendola separata da altri prodotti a base di carne ; in ogni caso, tali operazioni devono essere conformi alle norme nazionali relative allo smaltimento delle carni in questione e devono svolgersi nel territorio del regno del Belgio ;

c) i rifiuti della lavorazione devono essere raccolti e distrutti sotto il controllo dell'organismo di cui al paragrafo 5.

3. Nel caso delle carni che recano il marchio comunitario di salubrità, l'acquirente si impegna inoltre a che i prodotti finali ottenuti dalle carni non vengano esportati verso gli Stati Uniti d'America, il Canada o l'Australia, indipendentemente dal fatto che egli esegua personalmente o faccia eseguire le operazioni di lavorazione e smaltimento delle carni.

4. Nel caso delle carni che recano il marchio nazionale di salubrità, l'acquirente si impegna inoltre a che i prodotti finali ottenuti dalle carni non lascino il territorio del Belgio, indipendentemente dal fatto che egli esegua personalmente o faccia eseguire le operazioni di lavorazione e smaltimento delle carni.

5. Il controllo degli obblighi di cui al paragrafo 2 comprende una verifica permanente in loco del trattamento e della trasformazione delle carni. Tale verifica è eseguita dai servizi veterinari belgi, fatti salvi altri eventuali controlli prescritti dalla legislazione nazionale.

Articolo 13

1. Al fine di garantire che i prodotti siano trasformati e smaltiti in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, l'acquirente è tenuto a costituire una cauzione :

— per i prodotti di cui alle sottovoci 02.01 A III a) 1, 3 e 5 : 200 ECU per tonnellata di prodotto venduto ;

— per gli altri prodotti : 3 000 ECU per tonnellata di prodotto venduto.

2. La cauzione deve essere costituita prima della presa in consegna dei prodotti, in conformità dell'articolo 17 ; essa può essere prestata in una delle forme di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

TITOLO IV

Disposizioni generali

Articolo 14

Dopo essersi accertati che la trasformazione delle carni è stata effettuata conformemente alle disposizioni del presente regolamento, i servizi veterinari belgi rilasciano all'interessato un attestato dal quale risultino i quantitativi di carne adeguatamente trasformati e trattati.

Articolo 15

1. Salvo casi di forza maggiore, le cauzioni di cui al presente regolamento possono essere svincolate soltanto in conformità del disposto del presente articolo.

2. La cauzione di gara di cui all'articolo 4 e la cauzione relativa alla domanda di cui all'articolo 10 sono svincolate soltanto per il quantitativo di carne :

a) per il quale non è stata accolta l'offerta o la domanda,

b) che è stato preso in consegna in conformità dell'articolo 17.

3. La cauzione di trattamento di cui all'articolo 13 è svincolata soltanto per il quantitativo di carne per il quale è stato rilasciato un certificato conformemente all'articolo 14.

4. In caso di inadempienza di uno degli obblighi cui è tenuto un acquirente ai sensi del presente regolamento, l'organismo d'intervento belga provvede ad incamerare la cauzione in causa totalmente o parzialmente, secondo la gravità dell'infrazione.

Tutti i casi di applicazione del comma precedente devono essere notificati alla Commissione, precisando le circostanze e indicando le misure adottate.

Articolo 16

Il prezzo di vendita si intende lordo per netto per le carni non disossate e netto per le carni disossate, imposte interne escluse, franco rampa di carico del deposito frigorifero in cui i prodotti sono immagazzinati. Per le carni disossate si considera come peso netto la differnza tra il peso lordo constatato alla rampa di carico del deposito ed il peso medio degli imballaggi.

Articolo 17

L'acquirente prende in consegna il prodotto entro dieci giorni lavorativi dalla data alla quale il risultato della procedura è stato comunicato al concorrente di cui all'articolo 7 o al richiedente di cui all'articolo 11,

paragrafo 4. Qualora tale termine sia superato e i quantitativi non siano presi in consegna, le spese e i rischi del magazzinaggio supplementare sono a carico dell'acquirente.

Articolo 18

Il prezzo è pagato man mano che la merce è presa in consegna, proporzionalmente ai quantitativi da ritirare, al più tardi il giorno precedente ciascun ritiro. Gli adeguamenti eventualmente necessari sono effettuati cnque giorni lavorativi successivi alla ricezione della fattura definitiva.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Obblighi relativi allo smaltimento delle carni detenute dall'organismo d'intervento belga a norma dei regolamenti (CEE) n. 772/85, (CEE) n. 978/85 e (CEE) n. 1477/85

La carne suina deve essere totalmente disossata e le principali ghiandole linfatiche devono essere asportate.

Il pezzo di carne suina destinato ad essere trattato non deve avere un peso superiore a 5 kg.

Prima di essere riscaldato, ciascun pezzo di carne di cui sopra deve essere posto in un contenitore ermeticamente chiuso.

Le carne nel suo contenitore deve essere sottoposta a un trattamento termico rispondente ai seguenti criteri :

— il prodotto deve conservare una temperatura di almeno 60 °C un tempo minimo di 4 ore durante il quale la temperatura deve raggiungere almeno 70 °C per un tempo minimo di 30 minuti ;

— la temperatura di un numero rappresentativo di campioni di ciascuna partita di prodotti deve essere controllata permanentemente mediante uno strumento automatico di registrazione della temperatura che registra la temperatura nel cuore del prodotto e all'interno degli apparecchi di riscaldamento.

Durante l'intera durata del trattamento, devono essere prese misure per prevenire ogni possibile ricontaminazione.

Nel caso delle carni recanti il marchio comunitario di salubrità, sui prodotti deve essere apposto, a fianco del marchio di salubrità, il marchio speciale supplementare « 3-85 ».